

PER RESIDENZA IN ITALIA (ART. 9 DELLA LEGGE 91/92)

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, può essere concessa:

- 1) Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
- 2) Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
- 3) All'apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano
- 4) Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
- 5) Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione
- 6) Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano

Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione della cittadinanza.

**DAL 18 MAGGIO 2015 L'INVIO DELLA DOMANDA E' TELEMATICO.
OCCORRE PERTANTO UN INDIRIZZO E-MAIL PER POTER EFFETTUARE LA
REGISTRAZIONE E L'INVIO DELLA DOMANDA.**

**NB: IL COSTO DELLA PRATICA PRESSO IL PATRONATO
E' DI € 50,00**

**ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISTANZA DI NATURALIZZAZIONE
ITALIANA EX ART. 9 - LEGGE 91/92 RESIDENZA.**

1. Passaporto
2. Permesso/Carta di soggiorno
3. Carta identità
4. Codice fiscale
5. estratto dell'atto originale di nascita completo di tutte le generalità, esclusa l'ipotesi di nascita in Italia *

6. certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali *
7. Attestazione consolare presso il consolato o l'ambasciata in Italia, solo nel caso in cui i dati anagrafici (nome, cognome) sui documenti e certificati prodotti non siano tutti uguali.
8. Autocertificazione residenza storica ultimi 10 anni
9. Autocertificazione stato di famiglia
10. Modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni, con un reddito minimo annuale pari a:
 - Dichiarante € 8.263,31
 - Dichiarante + coniuge € 11.362,05
 - Ogni figlio o altro parente a carico € 516,00 ca

Non sono considerate reddito le pensioni di invalidità
11. ricevuta di versamento del contributo di € 200,00
12. marca da bollo di € 16,00
13. Data primo ingresso e ultimo ingresso in Italia

* Gli atti di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero;

NB: Ogni membro maggiorenne della famiglia deve presentare la propria domanda, anche se a carico.